

INTEGRAZIONE ALLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E STUDENTI

REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante della E-policy e del Regolamento di Istituto dell'IC di Codigoro

PREMESSA

Obiettivo di questo Regolamento è quello di orientare la nostra scuola nell'individuazione, prevenzione e recupero dei comportamenti non corretti con riferimento al bullismo e al cyberbullismo.

La diffusione delle tecnologie ha determinato, infatti, accanto al bullismo "in presenza", il fenomeno del cyberbullismo, forma di bullismo che viene esercitata attraverso e-mail, whatsapp, twitter, facebook, tik tok e, in generale, l'uso di telefoni cellulari. La Legge 29 maggio 2017 n. 71 definisce il cyber-bullismo in questo modo: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*. Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Tale Legge recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.

A seguito della legge 71/2017 all'interno del Regolamento di Istituto viene inserita anche una parte specifica per gli episodi di bullismo e cyberbullismo con adeguate sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

È tuttavia fondamentale, per l'Istituto, che le sanzioni costituiscano sempre occasioni di recupero e tendano al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto da:

- Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo e d indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";

- Direttiva MIUR n.1455/06;
- LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Artt. 581 (percosse) – 582 (lesione personale) – 595 (diffamazione) – 610 (violenza privata) – 612 (minaccia) – 635 (danneggiamento) del Codice Penale;
- Artt. 2043 (risarcimento per il fatto illecito - 2047 (danno cagionato all’incapace) – 2048 (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte) del Codice Civile.
- Legge 29 maggio 2017, n. 71;
- Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- Linee guida per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole (2019);
- Legge 92 del 20 agosto 2019;
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (2021).

MANCANZE DISCIPLINARI

Il bullismo è un fenomeno ormai noto a scuola e viene definito come il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l’intenzione di nuocere, con l’uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica. Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- Prepotenze intenzionali e soprusi da parte di un singolo individuo o di un gruppo;
- Azioni continuative e persistenti;
- Azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico;
- Disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola;

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto occasionale.

Il bullismo può essere:

- fisico: atti aggressivi diretti (calci, pugni, strattoni...), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- verbale: offese, insulti, minacce, soprannomi denigratori, prese in giro;
- indiretto: esclusione sociale, diffamazione, pettegolezzi, mettere in giro cattive voci.

Il cyberbullismo, o bullismo on line, è un’azione aggressiva e intenzionale, messa in atto da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può facilmente difendersi.

Rientrano nel Cyberbullismo le seguenti tipologie:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- Trickery e Outing: diffusione di informazioni personali raccolte in un clima privato di fiducia e poi divulgate in rete.
- Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line;
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

LE AZIONI DELLA SCUOLA

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti:

1. la prevenzione
2. l'intervento nei casi accertati: gestione, interventi, sanzioni e monitoraggio
3. la collaborazione con soggetti esterni all'istituzione scolastica.

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni fornendo loro informazioni ed aiuto.

Il recupero dei "bulli" e dei "cyberbulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, ed altre istituzioni.

A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza.

1. LE MISURE PREVENTIVE

Gli interventi di tipo educativo e preventivo includono:

- la realizzazione delle attività previste dal progetto Generazioni Connesse a cui l'Istituto ha aderito e che ha portato alla stesura dell'E-policy dell'Istituto a cui si rimanda per una visione complessiva delle azioni;
- l'attuazione di progetti, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali, per ampliare le conoscenze digitali degli alunni, creando in loro la consapevolezza dei rischi connessi all'utilizzo della rete;
- i progetti che mirano all'Inclusione della diversità ed al rispetto con la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
- la nomina di un referente del bullismo/cyberbullismo e di un team apposito;
- l'accoglienza e la presa in carico di segnalazioni di bullismo/cyberbullismo con le procedure da seguire (a tale riguardo si rinvia all'E-policy d'Istituto);
- la formazione specifica rivolta ai docenti per quanto riguarda l'utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie digitali nella didattica;
- la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA dei docenti referenti per l'Istituto.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Individua un referente del bullismo e cyberbullismo e un team apposito;
- coinvolge nella prevenzione e nel contrasto a tali comportamenti tutte le componenti della comunità scolastica, in particolare quelle che operano nell'area dell'informatica;
- prevede all'interno del PTOF eventuali corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- nel caso venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo (L. 71/2017 art. 5 c. 1).

IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

- Coordina il Team Antibullismo;
- coadiuva il Dirigente Scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- in accordo con il Dirigente Scolastico si rivolge a partner esterni alla scuola, quali, ad esempio, servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare azioni di prevenzione;
- rileva i fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso questionari e/o osservazioni sulla base della documentazione disponibile sulla piattaforma ELISA;
- attiva un sistema di segnalazione nella scuola (si vd. il "Corso 4" della piattaforma ELISA);
- monitora i soggetti coinvolti nei casi accertati;
- coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.).

IL TEAM ANTIBULLISMO

- Supporta il referente del bullismo e cyberbullismo nel suo compito;
- avvia una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

IL COLLEGIO DOCENTI

- Promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione del fenomeno;
- propone modifiche al patto di corresponsabilità.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE

- Intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di Internet;
- presta molta attenzione alle modalità di relazione tra gli studenti, è sempre disponibile all'ascolto di segnalazioni da parte degli alunni, comunica tempestivamente al Dirigente Scolastico e al Referente per il bullismo eventuali casi di bullismo e di cyberbullismo di cui viene a conoscenza;
- valorizza nell'attività didattica una modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni da intraprendere con gli studenti.

I GENITORI

- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono e partecipano alle azioni messe in campo dalla scuola e collaborano così come previsto anche dall'E-policy e dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento d'Istituto e il presente Regolamento.

I COLLABORATORI SCOLASTICI

- Vigilano sui comportamenti tenuti dagli alunni e riferiscono tempestivamente al Dirigente Scolastico e agli

insegnanti della classe sui fatti di cui sono a conoscenza.

GLI ALUNNI

- Partecipano alle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- imparano e applicano le regole basilari per rispettare gli altri quando sono connessi alla rete (email, messaggi ...);
- rispettano, durante le attività didattiche, le regole inerenti il telefono cellulare e l'utilizzo di altri dispositivi elettronici.

2. L'INTERVENTO SCOLASTICO

In caso di comportamenti "problema", riconducibili ad azioni di bullismo e cyberbullismo, il Team per l'emergenza (Dirigente scolastico, referente cyberbullismo e docenti collaboratori designati, ed eventualmente animatore digitale e psicologo) valuterà le opportune sanzioni e attiverà percorsi rieducativi proporzionati al fatto compiuto dal discente secondo quanto indicato anche nell'E-policy.

Sulla base delle informazioni raccolte si delinea il livello di priorità dell'intervento e su questa base il team definirà le azioni da intraprendere.

LIVELLO BASSO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI EMERGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

Esemplificazione di possibili interventi:

- Approccio educativo con la classe
- Intervento individuale con il bullo e con la vittima
- Gestione della relazione all'interno del gruppo
- Coinvolgimento della famiglia
- Supporto intensivo a lungo termine e di rete.

Gli interventi della Scuola nei casi di bullismo devono essere rivolti sia alla vittima sia al bullo.

Nei riguardi della prima, saranno necessari interventi di sostegno psicologico che la aiutino ad uscire dalla situazione di vittimizzazione e quindi a diminuire il suo livello di sofferenza.

Nei riguardi del secondo, oltre alle dovute azioni sanzionatorie, è necessario avviare un processo educativo che mira alla riparazione del danno fisico e/o psicologico arrecato, ad aumentare la consapevolezza e il senso di responsabilità verso le proprie azioni, la competenza empatica e, quindi, correggere e ridimensionare i comportamenti a rischio, ancora relativamente poco gravi, che possono portare in età adulta a comportamenti decisamente devianti.

Gli interventi educativi coinvolgeranno anche il gruppo, le figure secondarie come i testimoni passivi e i potenziali difensori, che nell'intervento educativo possono fare la vera differenza.

SANZIONI

La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono variare, a seconda della gravità dei fatti accertati, da attività in presenza a vantaggio della comunità scolastica fino alla sospensione dalle attività didattiche.

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e sono inflitte secondo il principio della gradualità.

NATURA DELLE MANCANZE E DEI COMPORAMENTI	SANZIONI DISCIPLINARI E INTERVENTI EDUCATIVI	ORGANI COMPETENTI
<p>Rispetto dei coetanei:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Derisione continua dei compagni b) Danneggiamento e/o sottrazione reiterati di oggetti personali c) Minacce d) Ricorso alle mani e uso di oggetti contundenti 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Discussione del fatto in classe 2) Nota sul registro di classe cartaceo ed elettronico; eventuale convocazione dei genitori da parte del D.S. a seconda della gravità degli episodi 3) Eventuale sospensione a seconda della gravità del caso 4) Eventuale risarcimento del danno in favore della comunità scolastica e/o della singola persona <p>In tutti i casi abbassamento del voto di comportamento.</p>	<p>Docente di classe</p> <p>Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>
<p>Recidiva al comportamento pericoloso e/o violento e/o incivile verso i compagni</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Richiamo dell'alunno e convocazione dei genitori da parte del D.S. 2) Convocazione straordinaria del Consiglio d'Istituto 3) Proposta di allontanamento dalle lezioni per oltre 15 gg., con esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione (l'alunno, durante l'allontanamento dovrà tenersi aggiornato sulle attività svolte in sua assenza) 4) Abbassamento del voto di comportamento 5) Esclusione dell'alunno dallo scrutinio finale e non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del ciclo di studi 	<p>Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio di Istituto</p>
<p>Uso improprio di dati e notizie personali, foto e riproduzioni, in netta violazione della privacy. Divulgazione di queste notizie sui social network ovunque posti in essere.</p> <p>Rientrano qui i casi di cyberbullismo come il flaming, l'harassment, la denigration, il trickery e outing, l'exclusion.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Convocazione dei genitori degli alunni coinvolti da parte del D.S. 2) Sospensione, di durata di uno o più giorni, a discrezione del Consiglio di Classe 3) Abbassamento del voto di comportamento 	<p>Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>

Il Consiglio di classe potrà deliberare per i casi più gravi la sospensione fino a 15 giorni, e/o una sanzione disciplinare alternativa (ad es. esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche e/o visite guidate/viaggi di istruzione; attività a vantaggio della comunità scolastica secondo quanto previsto nello Statuto degli studenti e delle studentesse del Regolamento di Istituto).

Nei casi più gravi si procederà inoltre alla denuncia alle Autorità competenti e all'attivazione di percorsi per il recupero e il reintegro nella comunità scolastica e sociale.

RILEVANZA CIVILE E RILEVANZA PENALE

Sia per il bullismo tradizionale che per il cyberbullismo si pone il problema della tutela giuridica della vittima e quello della configurabilità di una responsabilità penale del minore che ne sia l'autore.

Il cyberbullismo può degenerare in azioni penalmente rilevanti quali la molestia, la violenza privata, lo stalking, l'induzione al suicidio, l'omicidio etc. e diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.

I reati che possono configurare il reato di bullismo sono molteplici, a seconda di come si esprime il comportamento. Ad esempio:

- Percosse
- Lesioni
- Danneggiamento alle cose
- Diffamazione
- Molestia o Disturbo alle persone
- Minaccia
- Atti persecutori – Stalking e cyberstalking
- Sexting si può configurare come detenzione di materiale pedopornografico
- Sostituzione di persona, quando una persona si spaccia per un'altra, cioè l'impersonation.

Devono essere denunciati i reati perseguibili d'ufficio.

MONITORAGGIO

Il team effettuerà un monitoraggio a breve e lungo termine sugli interventi programmati, sia educativi che sanzionatori, per valutarne l'efficacia ed apportare le modifiche che si renderanno necessarie.

3. LA COLLABORAZIONE CON L'ESTERNO

La collaborazione con l'esterno si esplica attraverso azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo con gli Enti Locali, servizi della ASL, associazioni del territorio, eventualmente il Tribunale dei Minori, e con incontri con le Forze dell'Ordine tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sul ruolo attivo di ognuno per la costruzione di un ambiente accogliente e sereno per tutti.

Le collaborazioni con gli enti e i servizi locali saranno necessarie nei casi di bullismo che non possono essere gestite con i soli interventi educativi e sanzionatori dell'istituzione scolastica o quando gli interventi scolastici non si rivelino efficaci.

Si procederà con segnalazione ai Servizi Sociali del Comune, nel caso la famiglia del cyberbullo non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti.

Per tutto quanto non precisato nel presente Regolamento relativo a bullismo e cyberbullismo si rinvia allo Statuto degli studenti e delle Studentesse del Regolamento di Istituto.